

Quanto all'accertamento di "regolarità", esso richiede non solo la verifica della presenza, completezza e coerenza della documentazione allegata, ma altresì – e in termini centrali – la verifica che l'attestazione prodotta non si risolva in una enunciazione meramente assertiva, bensì presenti un contenuto effettivo, logicamente argomentato, coerente con il piano e con il percorso della composizione negoziata, idoneo a rendere verificabile il processo valutativo seguito dal professionista.

Resta, per contro, estraneo al perimetro d'intervento giudiziale ogni sindacato sostitutivo nel merito delle scelte negoziali o della valutazione di convenienza, rimesse all'amministrazione finanziaria; ciò che è richiesto al giudice è un controllo sulla affidabilità e trasparenza del percorso prescelto e sull'apparato informativo offerto, non già una ulteriore comparazione tra le possibili alternative.

Ne consegue che, a fronte di documentazione adeguata e di un'attestazione argomentata, puntuale e pertinente, non è consentito al giudice sovrapporre una propria autonoma valutazione di merito; mentre, al contrario, il controllo si impone in termini impeditivi ove la documentazione o l'attestazione si presentino solo apparentemente esistenti, carenti sotto il profilo argomentativo o tali da non rendere intellegibile il percorso valutativo seguito.

Nel caso di specie, risultano allegati il piano di risanamento, gli accordi commerciali conclusi e la relazione redatta da professionista indipendente – altresì revisore legale – dott.ssa [REDACTED], la quale ha attestato sia la completezza e veridicità dei dati aziendali, sia la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico.

Ad integrazione del quadro documentale, il giudice ha altresì richiesto il deposito della relazione finale dell'Esperto, dott.ssa [REDACTED] ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII, del 27 marzo 2026, regolarmente versata in atti in data 5 maggio 2026.

Dall'esame della relazione emerge che la composizione negoziata è stata attivata in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, ma con concrete prospettive di risanamento; che le trattative si sono svolte nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; e che tutti i creditori, compreso il creditore pubblico, sono stati posti nella condizione di valutare in modo adeguato il piano e la comparazione con lo scenario liquidatorio.

Risulta altresì dagli atti che, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, l'Esperto ha redatto una ulteriore relazione dettagliata, già in data 14 dicembre 2025, corredata da *stress test*, avente ad oggetto la fattibilità e sostenibilità del piano nonché la coerenza delle soluzioni prospettate in funzione del risanamento.

Quanto all'attestazione allegata all'accordo con il fisco, la stessa è adeguatamente motivata, logica e coerente, allineata al piano nonché al percorso e all'esito della composizione negoziata.

Nulla osta che le due attestazioni previste dall'art.23 co.2-*bis* CCII siano redatte dal medesimo professionista laddove – come nel caso in esame – risulti garantita l'indipendenza del soggetto e la distinta articolazione delle valutazioni circa la veridicità dei dati e la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce dell'assetto così delineato, deve ritenersi che il percorso di composizione negoziata si sia svolto in modo regolare e trasparente, che l'apparato documentale sia completo e metodologicamente adeguato e che l'attestazione offra una base informativa articolata ed effettiva e non assertiva.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'autorizzazione all'esecuzione dell'accordo.

PQM

visto l'art. 23 comma 2-*bis* CCII,

autorizza l'esecuzione dell'accordo sottoscritto in data 15 aprile 2026 tra [REDACTED]

[REDACTED]
partita IVA n. [REDACTED], Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si comunichi.

Milano, 21 maggio 2026

Il Giudice
dott. Laura De Simone